

INDICE

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ISTRIANA

7. DELIBERA con la quale si limita l'uso dell'acqua per l'approvvigionamento idrico pubblico sul territorio della Regione Istriana334
8. CONCLUSIONE sull'introduzione delle misure di riduzione idrica di I grado nel sistema d'approvvigionamento idrico della Regione istriana338

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ISTRIANA

7

Ai sensi dell'art. 81 comma 2 della Legge sulle acque ("Gazzetta ufficiale" n. 153/09 e 130/11) e degli articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09) il Presidente della Regione Istriana il giorno 23 luglio 2012 emana la

DELIBERA

con la quale si limita l'uso dell'acqua per l'approvvigionamento idrico pubblico sul territorio della Regione Istriana

Articolo 1

La presente Delibera stabilisce la modalità d'introduzione e attuazione delle misure di risparmio e riduzione del consumo d'acqua, ovvero le limitazioni nell'uso dell'acqua per le esigenze di approvvigionamento idrico pubblico sul territorio della Regione Istriana, a seconda delle esigenze specifiche e dalle condizioni idrologiche in alcune parti o in tutto il territorio sul quale l'Acquedotto di Pola s.r.l. e l'Acquedotto di Albona s.r.l. (in seguito nel testo: fornitori d'acqua) svolgono l'attività di approvvigionamento idrico pubblico al fine di garantire quantità sufficienti d'acqua destinata innanzitutto al rifornimento idrico della popolazione con acqua potabile e per le esigenze sanitarie e quelle legate alla tutela e difesa antincendio.

La zona di rifornimento idrico sul cui territorio si trova la fonte, rispettivamente altri giacimenti d'acqua, ha la precedenza nell'uso dell'acqua dalle sorgenti e dalle altre fonti per le destinazioni di cui al comma precedente della presente Delibera.

Articolo 2

La presente delibera si applica nei casi quando la carenza provvisoria d'acqua è tale che non è possibile soddisfare temporaneamente le esigenze di tutti gli utenti allacciati al sistema d'approvvigionamento idrico, quando le riserve

d'acqua sotterranee o superficiali dalle quali si estrae l'acqua per l'approvvigionamento idrico sono ridotte in tal misura che non ci sono possibilità di sfruttarle ulteriormente o esiste il pericolo del loro completo prosciugamento, oppure quando a causa dell'attuale estrazione dell'acqua o di un altro modo di sfruttarla, sia peggiorato lo stato chimico dei corpi idrici o potrebbe manifestarsi un peggioramento, oppure se la diminuzione del livello del corpo idrico sotterraneo abbia messo in pericolo l'ecosistema idrico e forestale.

Articolo 3

In base alle analisi e alle stime dello stato delle quantità disponibili d'acqua nelle fonti e dello stato nell'approvvigionamento idrico pubblico, viste le circostanze di cui all'art. 2 della presente Delibera, si stabiliscono le seguenti misure:

1. **Misure di riduzione idrica di I grado**, quando è necessario risparmiare fino al 10% delle quantità complessive disponibili d'acqua destinate all'approvvigionamento idrico;
2. **Misure di riduzione idrica di II grado**, nei casi in cui è necessario risparmiare fino al 30% delle quantità complessive disponibili d'acqua destinate all'approvvigionamento idrico;
3. **Misure di riduzione idrica di III grado**, quando è necessario risparmiare dal 30 al 50% delle quantità complessive disponibili d'acqua destinate all'approvvigionamento idrico;
4. **Interruzione totale dell'approvvigionamento idrico**, nei casi di calamità naturale e quando le quantità d'acqua a disposizione sono inferiori del 50% rispetto alle quantità necessarie o quando l'acqua nel sistema d'approvvigionamento idrico non soddisfa i parametri d'idoneità dell'acqua potabile.

Il Presidente della Regione Istriana adotta le singole misure di risparmio di cui al comma precedente della presente Delibera, mediante una Conclusione con la quale ne stabilirà anche l'attuazione.

Articolo 4

Le misure di riduzione idrica si attuano nel seguente modo:

1. Riduzione idrica di I grado

Hanno diritto di usare l'acqua del sistema d'approvvigionamento idrico tutte le persone giuridiche e fisiche secondo le condizioni del contratto stipulato con l'impresa di rifornimento idrico, osservando le misure di divieto di utilizzo dell'acqua dal sistema d'approvvigionamento idrico pubblico per:

- Bagnare le aree verdi pubbliche, i campi di calcio, i campi da golf e gli altri terreni sportivi,
- Lavare automobili, autocarri e veicoli per il trasporto pubblico
- Lavare edifici d'affari, installazioni e mezzi per il lavoro e l'immagazzinamento,
- Lavare le aree pubbliche adibite al traffico e altre aree pubbliche, nonché aree private (giardini, aree attorno alla casa, e sim) e
- Irrigare le superfici agricole, ad eccezione delle serre e dei sistemi idroponici

2. Riduzione idrica di II grado

Hanno diritto di usare l'acqua del sistema d'approvvigionamento idrico pubblico per consumo alimentare e per le esigenze sanitarie, le persone fisiche e giuridiche, tenendo presente che restano in vigore tutte le misure di riduzione idrica di I grado e s'introducono introdotte misure aggiuntive di divieto d'uso dell'acqua per riempire e lavare le piscine e altre strutture simili adibite al wellness e alla ricreazione, nonché a lavaggio delle stalle, ad eccezione dei mungitoid.

Alcune aree e soggetti economici si possono scollegare dal sistema d'approvvigionamento idrico in successione fino a 6 ore al giorno, a eccezione delle:

- a) Persone giuridiche, ossia soggetti economici che nel processo tecnologico e di produzione devono usare l'acqua potabile del sistema d'approvvigionamento idrico,
- b) Persone giuridiche, ossia soggetti economici d'interesse particolare per la difesa e la protezione del paese,

- c) Aziende d'allevamento del bestiame, asili per animali abbandonati, allevamenti ittici e altre strutture per l'allevamento del bestiame.

Il diritto all'approvvigionamento idrico dev'essere garantito anche per le esigenze della tutela e della difesa antincendio.

3. Riduzione idrica di III grado

Hanno diritto di usare l'acqua per consumo alimentare e per le esigenze sanitarie le persone fisiche e giuridiche per una quantità minima di 50 litri al giorno, tenendo presente che alcuni consumatori e parti del sistema si possono scollegare dal sistema d'approvvigionamento idrico per più di 6 ore al giorno e restano in vigore tutte le misure di riduzione idrica di I e II grado, con l'introduzione di ulteriori misure di scollegamento dal sistema d'approvvigionamento dell'acqua potabile per le serre e i sistemi idroponici, come pure dei soggetti economici di cui al punto 2 allinea a) relativo alla riduzione idrica di II grado.

Alcune aree e soggetti economici si possono scollegare dal sistema d'approvvigionamento idrico in successione per più di 6 ore al giorno, a eccezione delle:

- a) Persone fisiche, ovvero soggetti economici qualora nel loro processo produttivo e tecnologico debbano usare l'acqua potabile dal sistema di rifornimento idrico, e sono di particolare interesse per la difesa e la protezione del paese,
- b) Aziende d'allevamento del bestiame, asili per animali abbandonati, allevamenti ittici e altre strutture per l'allevamento del bestiame.

Il diritto all'approvvigionamento idrico dev'essere garantito anche per le esigenze della protezione e della difesa antincendio.

4. Interruzione totale dell'approvvigionamento idrico

In caso di misure straordinarie d'interruzione totale dell'approvvigionamento come conseguenza di calamità naturali o altre

circostanze straordinarie, il Comando per la protezione e il salvataggio della Regione Istriana gestirà l'approvvigionamento idrico della popolazione e delle persone giuridiche.

Il fornitore dei servizi d'approvvigionamento idrico pubblico, le imprese municipalizzate e gli altri soggetti i cui fondatori sono la Repubblica di Croazia, la Regione Istriana e le unità d'autogoverno locale, hanno l'obbligo di garantire l'approvvigionamento idrico di acqua potabile agli ospedali e alle istituzioni sanitarie, alle case di salute, alle case per anziani e alle case per l'assistenza sociale nella Regione Istriana, alle istituzioni formative e scientifiche, alla popolazione e alle persone che soggiornano temporaneamente nella Regione Istriana nel quantitativo d'acqua stabilito secondo la misura l/st/giorno secondo gli standard internazionali (SPHERE 2000), le aziende d'allevamento del bestiame con più di 3 capi grossi di bestiame, nella misura di 100l/giornalieri per capo grosso di bestiame o numero adeguato di bestiame più piccolo, e l'approvvigionamento d'acqua sanitaria per aeroporti, porti, stazioni degli autobus e ferroviarie, come pure altri punti in base a una delibera del Comando per la protezione e il salvataggio della Regione Istriana.

I fornitori d'acqua hanno l'obbligo di informare i cittadini sulle misure di riduzione idrica con un comunicato speciale tramite i mass media almeno una volta al giorno.

Articolo 5

Il fornitore d'acqua è tenuto a occuparsi: dell'idoneità sanitaria dell'acqua potabile conformemente alle norme sul cibo, dell'idoneità tecnica delle strutture edili per l'approvvigionamento idrico e svolgere a questo proposito visite sistematiche e costanti, e intraprendere le relative misure.

Nel caso che la qualità dell'acqua in tutta la zona di approvvigionamento idrico o in singole parti della stessa non corrisponda

alle disposizioni del Regolamento sull'idoneità sanitaria dell'acqua potabile ("Gazzetta ufficiale" n. 47/08) il fornitore d'acqua è tenuto a informare immediatamente il Ministero della sanità della Repubblica di Croazia e il Ministero dell'agricoltura della Repubblica di Croazia.

Il fornitore dell'acqua è tenuto a scollegare del tutto o in parte le singole fonti idriche dal sistema d'approvvigionamento idrico pubblico o interrompere la fornitura dell'acqua se con l'analisi dell'acqua potabile si dovesse stabilire che gli indici non corrispondono agli indici d'idoneità sanitaria dell'acqua potabile. Le divergenze dei parametri possono essere approvate soltanto dal Ministero della sanità della Repubblica di Croazia.

Qualora, a causa di divergenze non sia possibile instaurare i parametri d'idoneità sanitaria dell'acqua potabile nel sistema d'approvvigionamento idrico, il Presidente della Regione Istriana pubblicherà una conclusione a parte nella quale verrà detto che l'acqua del sistema di approvvigionamento idrico non è potabile ma può essere utilizzata soltanto per esigenze sanitarie.

Il fornitore pubblico dell'acqua lancerà almeno una volta al giorno un comunicato in più lingue e in più mass media, contenente l'avviso circa la necessità di attenersi alle misure legate all'uso dell'acqua dal sistema di rifornimento idrico pubblico, qualora gli indici non corrispondessero ai parametri necessari per l'acqua potabile.

Articolo 6

I fornitori d'acqua, non hanno l'obbligo di fornire d'acqua alle persone giuridiche e fisiche che non pagano nei termini di legge i conti dell'acqua, ad eccezione degli ospedali, delle case di salute, delle case per anziani e delle case d'assistenza sociale, delle istituzioni formative e scientifiche e delle aziende agricole con più di 3 capi grossi di bestiame

o numero adeguato di bestiame più piccolo, e per le esigenze legate alla protezione e la difesa antincendio.

Articolo 7

I consumatori sono tenuti a risparmiare al massimo l'acqua e a consumarla razionalmente per le esigenze personali, come pure per le esigenze legate alla loro attività, conformemente alle priorità stabilite, rispettare le istruzioni, le raccomandazioni e i divieti come stabilito dagli organi competenti dello Stato e dai fornitori dei servizi d'approvvigionamento idrico pubblico, aumentare il controllo della rete idrica interna e informare il fornitore se qualora notino qualsiasi utilizzo non consentito dell'acqua, perdite d'acqua e sim.

L'ispettore per l'economia idrica è tenuto a vietare la fornitura d'acqua ai consumatori che non rispetteranno le misure prescritte di riduzione del consumo idrico, e non si atterranno alle misure stabilite all'art. 3 della presente delibera, oppure limitare in parte l'uso dell'acqua su un singolo contatore, conformemente all'art. 227, comma 2 punto 4 della Legge sulle acque, fino alla revoca delle misure di riduzione del consumo idrico.

Articolo 8

I fornitori d'acqua sul territorio della Regione Istriana sono tenuti ad attuare gli articoli 3,4 e 5 della presente Delibera.

I fornitori d'acqua sul territorio della Regione Istriana, nel corso dell'attuazione delle disposizioni della presente Delibera, sono autorizzati ad adottare anche piani d'azione interni o piani operativi per l'attuazione delle misure nel caso di carenza d'acqua potabile.

Nel corso della durata delle misure di cui agli articoli 3,4 e 5 della presente Delibera, i fornitori d'acqua e le guardie comunali sono tenuti a controllare le azioni delle persone fisiche e giuridiche e di denunciare i trasgressori all'Ispezione statale per l'economia idrica.

Articolo 9

Gli addetti al controllo dell'acqua e le guardie comunali svolgono il controllo dell'attuazione della presente Delibera. Essi redigono dei rapporti sulle azioni illecite riscontrate e informano subito l'Ispezione statale per l'economia idrica.

Articolo 10

L'Ispezione statale per l'economia idrica, conformemente alle sue competenze, controlla l'attuazione della presente Delibera.

Articolo 11

Il Presidente della Regione Istriana comunica mediante una Conclusione particolare la revoca delle misure intraprese di riduzione idrica.

Articolo 12

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana."

Classe: 325-01/12-01/05

Sigla amm.: 2163/1-01/08-12-5

Pisino, 23 luglio 2012

REGIONE ISTRIANA

Il presidente
f-to Ivan Jakovčič

8

Ai sensi dell'art. 81 comma 2 della Legge sulle acque ("Gazzetta ufficiale" n. 153/09 e 130/11), degli articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09) e dell'art. 3 comma 2 della Delibera con la quale si limita l'uso dell'acqua per l'approvvigionamento idrico pubblico sul territorio della Regione Istriana, Classe: 325-01/12-01/05, Sigla amm. 2163/1-01/08-12-5 del 23 luglio 2012, il Presidente della Regione Istriana il giorno 23 luglio 2012 emana la

CONCLUSIONE

sull'introduzione delle misure di riduzione idrica di I grado nel sistema d'approvvigionamento idrico della Regione istriana

1. A causa delle condizioni idrologiche molto sfavorevoli e della carenza d'acqua nelle fonti che sono nel sistema d'approvvigionamento idrico della Regione Istriana, e al fine di mantenere la sostenibilità e la stabilità del sistema di approvvigionamento idrico, s'introduce la misura di

RIDUZIONE IDRICA DI I GRADO

2. Hanno diritto di usare l'acqua del sistema d'approvvigionamento idrico tutte le persone giuridiche e fisiche secondo le condizioni del contratto stipulato con l'impresa di rifornimento idrico, osservando le misure di divieto di utilizzo dell'acqua dal sistema d'approvvigionamento idrico pubblico. Pertanto

è vietato:

- Bagnare le aree verdi pubbliche, i campi di calcio, i campi da golf e gli altri terreni sportivi,
- Lavare automobili, autocarri e veicoli per il trasporto pubblico,
- Lavare edifici d'affari, installazioni e mezzi per il lavoro e l'immagazzinamento,
- Lavare le aree pubbliche adibite al traffico e altre aree pubbliche, nonché aree private (giardini, aree attorno alla casa, e sim) e
- Irrigare le superfici agricole, ad eccezione delle serre e dei sistemi idroponici

3. S'invitano gli organi competenti dell'autogoverno locale della Regione Istriana:

- a) Conformemente all'art. 86 in riferimento all'art. 88 della Legge sulle acque ("Gazzetta ufficiale" n. 153/09 e 130/11) a stabilire le condizioni per l'uso delle fonti che non sono in funzione del sistema d'approvvigionamento idrico pubblico e

- b) A trasmettere entro un termine di tre giorni dal giorno di proclamazione, la lista delle persone giuridiche, ovvero dei soggetti economici che nel loro processo di produzione e tecnologico devono usare l'acqua dal sistema d'approvvigionamento idrico.

4. Al fine di attuare la presente Conclusione e la Delibera con la quale si limita l'uso dell'acqua per l'approvvigionamento idrico pubblico sul territorio della Regione Istriana

Si ordina

- a) **Alle imprese che si occupano di approvvigionamento idrico pubblico** nella Regione Istriana di introdurre le misure di riduzione idrica di I grado per tutti i consumatori nella Regione Istriana

- b) **Agli addetti al controllo dell'acqua e alle guardie comunali** di svolgere un controllo diretto riguardo alle eventuali azioni illecite da parte dei consumatori e di informare l'Ispezione statale per l'economia idrica.

- c) **All'Ispezione statale per l'economia idrica** il controllo ispettivo e per i consumatori che non rispettano le misure prescritte di riduzione idrica di I grado, di introdurre la parziale o totale interruzione della fornitura idrica dal sistema di approvvigionamento idrico fino a quando sono in vigore le misure prescritte di riduzione idrica.

5. La presente Conclusione sarà revocata appena le condizioni idrologiche nella Regione Istriana si saranno stabilizzate.

6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua emanazione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

Classe: 325-01/12-01/05
 Sigla amm.: 2163/1-01/08-12-6
 Pisino, 23 luglio 2012

REGIONE ISTRIANA
 Il presidente
 f-to Ivan Jakovčič